



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca





Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Technology Transfer Toolkit

DIRITTO D'AUTORE

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Dott. Giuseppe Sanseverino
Dott.ssa Martina Cavaliere





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Cos'è il diritto d'autore?



Il **diritto d'autore** è lo strumento con cui le opere intellettuali di carattere creativo vengono tutelate e valorizzate.

Tale istituto giuridico permette di riconoscere all'autore la **paternità dell'opera** e, contestualmente, i **diritti esclusivi di sfruttamento economico** del risultato.

L'acquisizione del diritto, tuttavia, è data dal solo fatto della creazione dell'opera, senza che siano richieste ulteriori formalità amministrative costitutive, quali il deposito di una domanda di registrazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



E i diritti connessi?

La **Legge n. 633/1941** sul diritto d'autore prevede, inoltre, la categoria dei **diritti connessi** al diritto d'autore, che vengono riconosciuti **a coloro che partecipano alla realizzazione, alla produzione e alla diffusione delle opere dell'ingegno senza esserne gli autori.**

Si tratta degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di supporti fonografici, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, delle emittenti radiofoniche e televisive, etc., ossia di coloro, cioè, che offrono l'opera protetta alla fruizione del pubblico e sono anch'essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi (come per gli artisti interpreti o esecutori), anche di diritti morali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Le opere protette dal diritto d'autore: oggetto di tutela.

Sono protette dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 1 l.d.a., le **opere dell'ingegno** di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il diritto d'autore riconosce una **tutela solo alla forma** dell'opera creativa, e non anche al suo contenuto.

La forma protetta è sia quella **esterna**, come il testo di un'opera, sia quella **interna**, da intendersi, ad esempio, come l'organizzazione strutturata di certe idee.

Restano invece esclusi dalla protezione, e sono liberamente appropriabili, le mere idee che vengono espresse mediante l'opera.



In particolare sono comprese nella protezione (art. 2 l.d.a.):

- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;



- le opere coreografiche e pantomimiche, di cui sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell'architettura;
- le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Le opere c.d. utili ed il design.

La tutela del diritto d'autore si estende ai **programmi per elaboratore** (software) in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano escluse le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento del software, comprese le interfacce e il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Sono comprese nella protezione autoriale anche le **banche di dati** (database) che, per la scelta o per la specifica disposizione del materiale, rappresentano un'opera dell'ingegno creativa. La tutela del database non si estende invece al suo contenuto.

Infine, il diritto d'autore protegge le **opere del disegno industriale** purché abbiano carattere creativo e valore artistico.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



I requisiti di protezione.

Per ottenere la tutela autoriale, la legge richiede che l'opera dell'ingegno sia una creazione di **carattere creativo**.

Un'opera può considerarsi creativa quando è espressione della personalità dell'autore, ossia quando riflette il modo personale dell'autore di rappresentare fatti, idee e sentimenti, cosicché il risultato che ne deriva risulti nuovo ed originale.

L'opera dell'ingegno è **nuova** quando si differenzia da altre creazioni già tutelate in precedenza e quindi non costituisce in alcun modo copia di esse. L'opera è invece **originale** quando è il risultato di una elaborazione del lavoro intellettuale che si estrinseca in una particolare forma espressiva di rappresentazione che rivela la personalità dell'autore.

Per essere protetta dal diritto d'autore, l'opera dell'ingegno deve costituire un **prodotto unico nel suo genere**. Non rilevano invece l'utilità economica e il pregio dell'opera.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



L'acquisto del diritto d'autore.

Il diritto d'autore si acquista in forma esclusiva **al momento della creazione dell'opera**. A differenza di quanto accade con il brevetto e con il marchio, non è necessario alcun tipo di deposito per ottenere il titolo originario d'acquisto del diritto d'autore.

Per facilitare la prova in merito alla paternità di un'opera, anche se ancora inedita, il legislatore prevede la possibilità, all'art. 103 l.d.a., di effettuare il **deposito** dell'opera presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** o presso la **Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)**. Alla SIAE è affidata anche la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.


La registrazione consente di provare, sino a prova contraria, solo l'esistenza dell'opera, il fatto della sua pubblicazione e che gli autori e i produttori indicati nel registro siano reputati autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. La registrazione non implica invece alcun controllo sul contenuto della creazione depositata, né alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell'opera dell'ingegno ai sensi della legge sul diritto d'autore.

I diritti d'autore.

Il diritto d'autore riconosce una tutela sia morale, sia patrimoniale.

Di qui la distinzione fra:

- **diritti morali;** e
- **diritti patrimoniali.**





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Diritti morali.

I diritti morali hanno la funzione di **proteggere la personalità dell'autore** e i suoi interessi morali, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera ed anche dopo che l'autore abbia ceduto tali diritti. I diritti morali consentono all'autore **di acquisire e di conservare la reputazione** derivante dalla corretta comunicazione ai terzi della propria opera, intendendosi per reputazione un insieme di valori morali, civili, letterali o artistici espressi nell'opera dall'autore e che concorrono a definire l'identità dell'autore.

I diritti morali sono qualificati come **diritti della personalità** e come tali sono **imprescrittibili, inalienabili** (art. 22, comma 1, l.d.a.) e **non trasmissibili** (art. 142, comma 2, l.d.a.). Inoltre, tali diritti **non possono essere oggetto di rinuncia**. Tuttavia, i diritti morali possono essere **trasmessi *mortis causa***. Il legislatore ha previsto all'art. 23, comma 1, l.d.a., che a seguito della morte dell'autore il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, da altri familiari del defunto (genitori, altri ascendenti e discendenti diretti e, da ultimo, fratelli, sorelle e loro discendenti).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Nell'ambito dei diritti morali, l'art. 20 l.d.a. considera innanzitutto il **diritto di paternità**, da intendersi come diritto dell'autore di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come creatore della sua opera. L'autore può esercitare tale diritto rivendicando a sé la paternità della sua opera e facendo dichiarare giudizialmente, in caso di contestazione, la propria qualità di autore. Ne discende che sarà nullo l'accordo con cui si attribuisce la paternità di un'opera altrui ad un soggetto distinto dal vero autore. L'autore potrà altresì pretendere che il proprio nome sia presente sugli esemplari dell'opera o che venga indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e comunicazione pubblica come l'esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione, etc.

Si riconosce all'autore anche la **facoltà di far circolare la propria opera in forma anonima o con uno pseudonimo**, conservando il diritto di rivelare la propria paternità e di far riconoscere in giudizio, in qualsiasi momento, la sua qualità di autore (art. 21 l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



L'art. 20 l.d.a prevede poi il **diritto all'integrità dell'opera**. L'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Anche con tale diritto si intende tutelare l'interesse morale dell'autore di acquisire e di conservare quella reputazione che derivano dalla corretta e non falsata conoscenza dell'opera da parte del pubblico. Tale diritto tutela non solo le modificazioni dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione che ne possa modificare la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico, come ad esempio l'uso dell'opera per la promozione di certi prodotti. Tuttavia, l'autore non può impedire l'esecuzione delle modifiche alla sua opera o chiederne la soppressione dopo esserne venuto a conoscenza e averle accettate (art. 22 l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



L'art. 2582 c.c. e l'art. 142 l.d.a. riconoscono all'autore l'ulteriore **diritto di ritirare l'opera dal commercio**. Il diritto è esercitabile solo quando concorrano gravi ragioni morali, che possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico e religioso, sia i casi in cui l'opera contrasti con la mutata personalità dell'autore, che si verificano, ad esempio, quando l'opera presenta difetti o potrebbe esporre l'autore a reazioni negative da parte del pubblico. Questo diritto, che è personale e non è trasmissibile, si applica anche solo per particolari versioni dell'opera e nel caso di opere derivate dall'originale. Il creatore dell'opera ha comunque l'obbligo di rimborsare le spese sostenute da tutti coloro che abbiano già acquistato i diritti di riproduzione, diffusione, esecuzione o rappresentazione dell'opera.

Tra i diritti morali si ricomprende anche il **diritto di inedito** (art. 24 l.d.a.). Solo l'autore può infatti decidere se e quando pubblicare la sua opera. In proposito, l'autore può anche decidere di lasciare l'opera per sempre inedita od opporsi alla prima pubblicazione, recedendo da contratti che l'abbiano autorizzata. Tale diritto si esaurisce con la pubblicazione dell'opera. Se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare tale diritto, che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato (art. 112 l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Diritti patrimoniali.

Salvo alcune ipotesi, come si vedrà, di libera utilizzazione dell'opera altrui, all'autore spetta il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, nonché il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 l.d.a.).

I diritti patrimoniali si compongono in una **serie di facoltà esclusive fra loro indipendenti**. L'esercizio di un solo diritto patrimoniale non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri. Tali diritti esclusivi possono avere per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti (art. 19 l.d.a.).

Per loro natura, i diritti patrimoniali d'autore sono **rinunciabili** e **alienabili**. L'autore che ne dispone in forma esclusiva può decidere di sfruttarli direttamente o cederli, in tutto o in parte, a terzi in cambio di un corrispettivo. A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali hanno anche un **limite temporale**.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Tra i diritti patrimoniali d'autore sono compresi:

- il **diritto di pubblicazione dell'opera** (art. 12 l.d.a.): l'autore ha il diritto esclusivo di portare la sua opera, per la prima volta, alla conoscenza del pubblico. Si considera prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
- il **diritto di riproduzione dell'opera** (art. 13 l.d.a.): tale diritto riguarda, in particolare, la moltiplicazione in copie dell'opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione (copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia, etc.).
- il **diritto di trascrizione** (art. 14 l.d.a.): si intende la facoltà di trasformare l'opera espressa in forma orale in una forma scritta, o di riprodurla a mezzo di stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e di altri mezzi di riproduzione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- il **diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico** (art. 15 l.d.a.): consiste nella facoltà dell'autore di presentare, sia gratuitamente che a pagamento, la sua opera in uno spettacolo in presenza di pubblico, come nei concerti o negli spettacoli teatrali, e di ricevere in cambio un compenso. Se l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o degli istituti di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro, non è necessaria l'autorizzazione dell'autore. Allo stesso modo, non è considerata "pubblica" la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, nei musei, negli archivi e nelle biblioteche pubblici per fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico avvengono all'interno dei centri o degli istituti di assistenza formalmente istituiti o nelle sedi delle organizzazioni di volontariato, purché destinate ai soci ed invitati effettuate senza scopo di lucro, l'autore ha diritto di percepire un compenso ridotto (art. 15-bis l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- il **diritto di comunicazione** (art. 16 l.d.a.): è il diritto esclusivo dell'autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera tramite l'uso degli strumenti di diffusione a distanza come la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione. La legge prevede anche le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso e la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, e cioè la diffusione delle opere su Internet.
- il **diritto di traduzione e di elaborazione** (art. 18 l.d.a.): il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto qualsiasi traduzione dell'opera in un'altra lingua ovvero in un dialetto, mentre quello di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera quali gli adattamenti, le riduzioni, i compendi e le variazioni che non costituiscono opera originale. All'autore si riconosce altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta, nonché la facoltà di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- il **diritto di noleggio** e il **diritto di dare in prestito** (art. 18-*bis* l.d.a.): per diritto di noleggio si intende la facoltà esclusiva dell'autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere, per un periodo limitato di tempo, con lo scopo di ottenere un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore, anche in caso di cessione del diritto ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto a ricevere un'equa remunerazione per il noleggio da questi concluso con terzi. Il diritto di prestito concerne, invece, la cessione in uso, da parte di istituzioni aperte al pubblico, degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli economici o commerciali. I diritti di noleggio e di prestito non si esauriscono con la vendita o la distribuzione degli originali, delle copie o dei supporti delle opere.
- il **diritto di seguito** (art. 144 l.d.a.): si tratta di un diritto riconosciuto all'autore di un'opera d'arte o di un manoscritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell'autore. Per "vendita successiva" si intende quella che, in qualsiasi modo effettuata, comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e in generale ogni commerciante di opere d'arte. Tale diritto non trova applicazione nel caso in cui il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore ad un certo prezzo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- il **diritto di noleggio** e il **diritto di dare in prestito** (art. 18-*bis* l.d.a.): per diritto di noleggio si intende la facoltà esclusiva dell'autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere, per un periodo limitato di tempo, con lo scopo di ottenere un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore, anche in caso di cessione del diritto ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto a ricevere un'equa remunerazione per il noleggio da questi concluso con terzi.

Il diritto di prestito concerne, invece, la cessione in uso, da parte di istituzioni aperte al pubblico, degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli economici o commerciali. I diritti di noleggio e di prestito non si esauriscono con la vendita o la distribuzione degli originali, delle copie o dei supporti delle opere.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Tipologie di opere dell'ingegno: individuali, composte e collettive.

OPERA INDIVIDUALE:

L'opera dell'ingegno può essere il **frutto dell'attività creativa di un solo soggetto** (opera individuale) e in questo caso i **diritti morali e patrimoniali d'autore si attribuiscono, a titolo originario, allo stesso autore.**

I diritti di utilizzazione economica si attribuiscono invece al datore di lavoro ma solo nel caso di **programma per elaboratore o banca di dati creati dal lavoratore** dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12-*bis* l.d.a).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



E' frequente che molte opere dell'ingegno, e soprattutto quelle più rilevanti dal punto di vista economico, siano il **frutto della collaborazione di più autori**. In tali casi, la legge sul diritto d'autore detta regole specifiche a seconda se la creazione possa essere identificata come opera collettiva oppure come opera composta.

OPERA COLLETTIVA:

L'opera dell'ingegno si definisce **opera collettiva** quando è **costituita dalla riunione di opere o di parti di esse, che hanno tutte carattere di creazione autonoma, quale risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine**, in genere letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico (art. 3 l.d.a.).

L'opera collettiva più nota è l'enciclopedia, ma rientrano in tale categoria anche i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Le opere collettive vengono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle singole opere o sulle parti di esse di cui sono composte. I diritti patrimoniali d'autore sono attribuiti al soggetto che organizza e dirige la creazione dell'opera collettiva nel suo complesso (art. 7 l.d.a.), ossia all'editore (art. 38, comma 1, l.d.a.).

I diritti patrimoniali d'autore sono attribuiti al soggetto che organizza e dirige la creazione dell'opera collettiva nel suo complesso (art. 7 l.d.a.), ossia all'editore (art. 38, comma 1, l.d.a.).

Il diritto morale d'autore spetta invece agli autori delle singole opere, o parti di opere, che compongono l'opera collettiva (saggio scientifico, articolo di giornale, voce enciclopedica), a cui si riconosce il diritto utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza degli accordi convenuti. Ad esempio, l'autore di un saggio scientifico riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurre il proprio studio in estratti separati o raccolti in volume, o in altre riviste o giornali, purché indichi l'opera collettiva da cui è tratto e la data di pubblicazione (art. 42 l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Diverso ancora è il regime giuridico dell'**opera cinematografica**.

L'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico sono titolari del diritto morale d'autore (art. 44 l.d.a.) e hanno diritto, in percentuale distinta, ad ottenere un compenso per lo sfruttamento dell'opera (art. 46 l.d.a.), nonché che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica (art. 48 l.d.a.).

Spetta al produttore cinematografico l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (art. 45, comma 1, l.d.a.), il quale, tuttavia, non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso dei coautori. Il produttore ha solo la facoltà di apportare alle opere utilizzate all'interno dell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico (art. 47 l.d.a.).

Ad ogni modo, resta salvo per gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera il diritto di riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non si rechi pregiudizio ai diritti di utilizzazione del produttore (art. 49 l.d.a.). Il diritto di disporre liberamente dell'opera cinematografica torna in capo agli autori delle parti letterarie o musicali laddove il produttore non porti a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o nel caso in cui l'opera non venga proiettata entro tre anni dal suo compimento (art. 50 l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



OPERA COMPOSTA:

Per opera composta si intende l'**opera creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone** (art. 10, comma 1, l.d.a). E' il caso delle opere liriche, delle operette, dei melodrammi, delle composizioni musicali con parole, dei balli e dei balletti musicali, alla cui creazione concorrono l'autore della parte musicale, l'autore della parte letteraria e l'autore della parte coreografica.

Si prevede che le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo (art. 10, comma 2, l.d.a). Le opere composte sono regolate dalle norme civilistiche in tema di comunione. Ciascun coautore può tutelare individualmente il proprio diritto morale d'autore, mentre è necessario l'accordo di tutti i coautori per pubblicare l'opera, se inedita, o per apportare modifiche o per usarla in forma diversa da quella della prima pubblicazione. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite (art. 10, comma 3, l.d.a).

In ragione del diverso valore riconosciuto ai singoli contributi che compongono l'opera, il legislatore individua sia il soggetto a cui si riserva l'esercizio del diritto di utilizzazione economica dell'opera composta, sia la quota di ciascun coautore nella ripartizione dei relativi proventi (artt. 33-37 l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Durata e ambito territoriale di protezione.

La tutela del diritto d'autore è limitata sotto il **profilo temporale**: mentre è illimitata la protezione dei diritti morali, la tutela dei **diritti patrimoniali** dura per **tutta la vita dell'autore** e sino al termine del **settantesimo anno solare dopo la sua morte** (art. 25 l.d.a.).

Nelle opere composte, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo (art. 26, comma 1, l.d.a.). Mentre nelle opere collettive la durata si determina sulla vita di ciascun collaboratore. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera nel suo insieme è, salvo eccezioni, di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata (art. 26, comma 2, l.d.a.). Nel caso di un'opera collettiva periodica, quale una rivista o un giornale, la durata è calcolata a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri (art. 30, comma 2, l.d.a.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Il legislatore prevede, poi, regole specifiche sulla durata di alcuni tipi di opere dell'ingegno. Ed invero, nel caso di opere di amministrazioni dello Stato, Province, Comuni, accademie, enti pubblici culturali, enti privati che non perseguano scopi di lucro si prevede, all'art. 29 l.d.a., che la tutela dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di vent'anni che decorrono dalla prima pubblicazione, a prescindere dalla forma in cui è stata effettuata la pubblicazione. Tale durata è ridotta a due anni per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali.

Quando le parti o i volumi di una stessa opera vengono pubblicati separatamente, e in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione (art. 30, comma 1, l.d.a.).

Infine, per le opere che siano state pubblicate per la prima volta *post mortem* dell'autore, l'art. 31 l.d.a., estende la durata a settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

Sotto il **profilo territoriale**, per individuare il regime di tutela e gestione dell'opera creativa occorre guardare alla normativa del luogo dove la creazione è destinata ad essere usata. Si applicheranno, dunque, tante discipline quanti sono i paesi in cui l'opera dell'ingegno viene divulgata.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



I diritti connessi

Profili Generali dei Diritti Connessi

I diritti connessi, regolati dal titolo II della Legge sul Diritto d'Autore (l.a.), proteggono una serie di beni collegati alle opere dell'ingegno, pur non essendo opere creative in senso stretto.

Essi si riferiscono principalmente a:

Prestazioni artistiche e imprenditoriali: Queste includono esecuzioni artistiche e attività imprenditoriali che facilitano la diffusione delle opere dell'ingegno, ad es. produttore fonografico e audiovisivo, i diritti delle emittenti radiotelevisive, organizzatore di eventi sportivi ecc..

Attività correlate: La protezione si estende a beni come la corrispondenza epistolare e il ritratto, che interagiscono con la libertà espressiva e la valorizzazione economica delle opere.

I diritti connessi sono modellati sui diritti patrimoniali d'autore, conferendo ai titolari diritti esclusivi di sfruttamento economico, soggetti alle stesse eccezioni e limitazioni applicabili al diritto d'autore .



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Prestazioni Artistiche

Gli artisti interpreti ed esecutori (attori, cantanti, musicisti, ballerini, doppiatori) sono tutelati dall'art. 80 l.a., che riconosce loro un diritto connesso sulla propria prestazione. Questo diritto sorge automaticamente e dura 50 anni, estendendosi a 70 anni per le prestazioni fissate su fonogrammi.

Diritti morali: Gli artisti hanno il diritto di essere riconosciuti come autori delle proprie prestazioni e di opporsi a distorsioni che possano danneggiare la loro reputazione o onore.

Diritti economici: Gli artisti possono autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni, ad esempio in spettacoli registrati o diffusi su radio e TV.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Opere Non Creative

Alcuni tipi di creazioni che non raggiungono il livello di originalità richiesto per la piena tutela d'autore sono protetti tramite diritti connessi.

Tra questi:

Bozzetti di scene teatrali: L'autore ha diritto a un compenso quando il bozzetto viene utilizzato in teatri diversi da quello per cui è stato creato.

Semplici fotografie: Le fotografie non creative, come quelle di oggetti o documenti, godono di una protezione limitata di 20 anni, mentre le fotografie artistiche ricevono la piena protezione del diritto d'autore.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Prestazioni Imprenditoriali – lineamenti generali

Le prestazioni imprenditoriali, come la produzione di contenuti destinati alla diffusione pubblica, generano diritti connessi per chi organizza e investe nelle opere:

Protezione economica: I diritti connessi garantiscono ai produttori la tutela delle opere generate e la possibilità di sfruttarle economicamente.

Beneficiari: Produttori discografici, cinematografici, editori di riviste e giornali beneficiano di questi diritti connessi. Ad esempio, il produttore cinematografico ottiene i diritti sull'opera ai sensi dell'art. 45 l.a..



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Fotografie e Film di Documentazione

La legge distingue tra:

Opere fotografiche: Fotografie che mostrano un contributo creativo, protette dal diritto d'autore per la loro originalità.

Semplici fotografie: Godono di protezione limitata come diritto connesso per una durata di 20 anni e si applicano a scatti di oggetti o situazioni non creative, come fotografie di documenti o luoghi.

Film di documentazione: Trattati alla stregua delle semplici fotografie, ricevono protezione limitata se non raggiungono un livello sufficiente di originalità.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Diritti connessi del produttore di fonogrammi

Il produttore di fonogrammi, secondo l'art. 78.1 l.a., è la persona fisica o giuridica che si assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni di un'esecuzione o di altri suoni. Il fonogramma è definito come qualunque fissazione esclusivamente sonora, distinta dai contenuti musicali protetti dal diritto d'autore.

Oggetto del diritto: Il diritto del produttore riguarda la fissazione del fonogramma e non la composizione musicale sottostante. Diversi diritti possono insistere sul medesimo fonogramma, inclusi il diritto d'autore sull'opera musicale e i diritti degli artisti interpreti sull'esecuzione fissata.

Facoltà di sfruttamento economico: Il produttore ha il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire il fonogramma, ma non può impedire che terzi realizzino nuove registrazioni della stessa opera musicale con differenti artisti o mezzi.

Durata della protezione: Il diritto dura 50 anni dalla fissazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori

Gli artisti interpreti ed esecutori (attori, cantanti, musicisti, ballerini e altri) godono di diritti connessi che proteggono le loro prestazioni. Il diritto nasce automaticamente con la prestazione artistica e garantisce all'artista il controllo sull'utilizzo della sua esecuzione.

Diritti morali: L'artista ha diritto al riconoscimento della paternità dell'esecuzione e può richiedere di essere menzionato quando la prestazione è comunicata al pubblico o distribuita su supporti (art. 83 l.a.). Inoltre, può opporsi alla diffusione della prestazione se questa ne danneggia l'onore o la reputazione, ad esempio quando la qualità della riproduzione è scadente.

Diritti economici: Gli artisti possono autorizzare o vietare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione della loro prestazione. Questo include trasmissioni televisive, radiofoniche o distribuzione di copie fisiche o digitali.

La protezione dura 50 anni dalla prestazione, estendibile a 70 anni per le prestazioni fissate su fonogrammi, se pubblicate o comunicate al pubblico prima della scadenza del termine originario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Diritti connessi sulle emissioni radiofoniche e televisive

Le emittenti radiofoniche e televisive hanno diritti connessi sulle loro emissioni, che proteggono la prima diffusione del segnale. Il diritto si applica a prescindere dal mezzo utilizzato per la trasmissione (etere, cavo, satellite) o dalla tecnologia impiegata (analogica o digitale).

Diritti esclusivi: L'emittente ha il diritto di impedire la ritrasmissione non autorizzata del proprio segnale, la sua fissazione e la sua distribuzione in copie. Inoltre, può opporsi alla messa a disposizione del segnale su piattaforme on demand, come nel caso di podcast tratti da trasmissioni radiofoniche.

Limitazioni: In alcuni casi, come la proiezione di programmi televisivi in locali pubblici, l'emittente può esercitare il diritto di opporsi solo se l'accesso è a pagamento. Questo diritto non impedisce però di dover ottenere l'autorizzazione anche da altri titolari di diritti (ad esempio, sugli spettacoli o musica trasmessi) .

Durata della protezione: La protezione dura 50 anni dalla prima emissione del segnale, e si applica solo alla prima trasmissione, non alle repliche di programmi precedentemente trasmessi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Tipologie specifiche di opere protette dal diritto d'autore di interesse per gli Atenei

Opere letterarie e scientifiche: libri, saggi, articoli, studi e ricerche, inclusi materiali di didattica e manuali. L'opera deve essere originale, intesa come espressione del lavoro intellettuale e creativo dell'autore.

Opere musicali e audiovisive: comprendono composizioni musicali, spartiti, concerti, e lezioni registrate. Inoltre, le opere audiovisive (film, documentari) sono ampiamente utilizzate nella didattica e nella ricerca.

Opere fotografiche e grafiche: immagini e disegni utilizzati per pubblicazioni accademiche o materiali didattici, che devono avere carattere creativo e non meramente riproduttivo.

Banche dati e software: di particolare interesse per gli Atenei sono i programmi per elaboratore e le banche dati, essenziali per la ricerca accademica .



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Tutela del diritto d'autore negli Atenei

Titolarità del diritto: L'autore, che può essere un docente, ricercatore o studente, è il titolare originario del diritto d'autore sull'opera creata. Negli Atenei, possono esserci situazioni di cessione o condivisione dei diritti in base ai contratti di lavoro subordinato o autonomo. Non è prevista una disciplina della titolarità dei diritti d'autore generati dai ricercatori universitari specifica e in deroga alle regole generali, come accade, invece, in materia di brevetti.

Utilizzo delle opere: Gli Atenei devono rispettare i diritti di utilizzazione economica e morale delle opere. Ciò include la pubblicazione e diffusione di materiali scientifici e didattici, con attenzione alla corretta attribuzione e integrità delle opere.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Opere letterarie

Le opere letterarie comprendono qualsiasi creazione espressa tramite la scrittura, come libri, articoli, saggi, poesie, opere teatrali e manoscritti. Il diritto d'autore su tali opere nasce automaticamente con la creazione e non richiede registrazione formale.

Creatività (originalità nel diritto UE): La protezione è concessa solo a opere che mostrino un contributo intellettuale e creativo dell'autore, non a semplici idee o fatti.

Diritto morale e patrimoniale: L'autore ha diritto alla paternità e all'integrità dell'opera (diritti morali), oltre a poter autorizzare o vietare l'uso economico (diritti patrimoniali).

Ambito accademico: docenti e studenti detengono i diritti d'autore sulle opere letterarie create (manuali, articoli scientifici, relazioni illustrate a convegni, etc.) che possono essere utilizzate – con il loro consenso -- per scopi di ricerca o di insegnamento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Opere musicali, coreografiche o pantomimiche

Le opere musicali includono composizioni sonore, spartiti e testi musicali, mentre le opere coreografiche e pantomimiche riguardano movimenti e gesti creativi fissati su un supporto.

Protezione: La creazione e la fissazione dell'opera su supporto sono sufficienti per ottenere protezione dall'ordinamento. Per le coreografie e pantomime, la fissazione su un supporto è obbligatoria.

Diritti connessi: Gli esecutori e interpreti delle opere musicali e coreografiche godono di diritti connessi al diritto d'autore, includendo il diritto a un compenso per l'utilizzo dell'opera.

Utilizzo negli Atenei: In ambito accademico, le opere musicali e coreografiche sono utilizzate in corsi di musica e arti performative. Gli Atenei devono assicurarsi di avere le licenze necessarie per la riproduzione e l'uso didattico.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Opere delle arti figurative

Le arti figurative comprendono dipinti, sculture, incisioni, disegni e altre forme di rappresentazione visiva. Queste opere sono protette dal diritto d'autore se dotate di creatività.

Protezione: La legge riconosce la protezione automatica a opere d'arte che siano il risultato di un lavoro creativo, anche se non diffuse presso il pubblico.

Diritti dell'autore: L'autore ha il diritto esclusivo di riprodurre, esporre e distribuire la propria opera. Inoltre, gode del diritto morale, che comprende il riconoscimento della paternità e la tutela dell'integrità dell'opera.

Ambito accademico: Nelle università, le opere delle arti figurative sono usate nei corsi di arte, storia dell'arte e design. Gli Atenei devono ottenere il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto per la riproduzione, l'esibizione o la distribuzione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Opere dell'architettura e del disegno industriale

Le opere dell'architettura sono costruzioni o progetti architettonici originali, mentre il disegno industriale riguarda le forme di oggetti prodotti industrialmente che mostrano una caratteristica estetica.

Protezione delle opere: I progetti architettonici e le opere di design industriale sono protetti se presentano elementi creativi e originali. La protezione copre anche i modelli e disegni industriali che consentono un apporto allo stato dell'arte che superi la mera efficacia funzionale.

Diritti dell'autore: L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare e riprodurre il proprio progetto architettonico o industriale. La violazione di tali diritti comporta sanzioni civili e risarcitorie.

Utilizzo negli Atenei: I modelli di architettura e design industriale sono oggetto di studio e insegnamento nei corsi di ingegneria e design. Gli Atenei devono ottenere le necessarie licenze per l'uso didattico.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Opere fotografiche e fotografie semplici

Le opere fotografiche, che includono fotografie artistiche e creative, sono protette dal diritto d'autore, mentre le fotografie semplici, che mancano di creatività, godono di una protezione più limitata.

Opere fotografiche: Devono presentare un contributo creativo originale, in questo modo sono protette la paternità e l'integrità dell'opera.

Fotografie semplici: Sono protette per 20 anni dalla loro realizzazione se non possiedono elementi di creatività.

Uso negli Atenei: Le fotografie sono utilizzate a scopo educativo o scientifico, ad esempio in pubblicazioni accademiche e sono protette secondo le regole generali. Gli Atenei devono rispettare i diritti d'autore quando usano fotografie protette e allo stesso modo è protetto l'archivio fotografico d'ateneo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Programma per elaboratore (software)

Il software è considerato un'opera protetta dal diritto d'autore e comprende programmi per elaboratore, codici sorgente e altre componenti informatiche.

Protezione: Il software è protetto come un'opera letteraria (quanto meno in relazione alla tutela con il diritto d'autore e fatta salva l'ipotesi della disciplina sull'invenzione di software), ma con regole specifiche, tra cui la tutela del codice sorgente e delle interfacce .

Diritti dell'autore: L'autore o il titolare dei diritti sul software ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, distribuzione e modifica del programma, con regole molto specifiche previste agli art. 64 bis e ss. l.a.

Ambito accademico: Nelle università, i software sono ampiamente usati per la didattica e la ricerca. Gli Atenei devono rispettare le licenze d'uso e possono sviluppare software a loro volta protetti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Banca dati (database)

Le banche dati sono raccolte organizzate di dati o altre informazioni, protette dal diritto d'autore se presentano creatività nella struttura o selezione dei dati. È prevista anche una tutela sui generis sulla banca di dati la cui costituzione ha richiesto investimenti economici rilevanti.

Protezione: Il diritto d'autore tutela le banche dati considerate creazioni intellettuali originali, garantendo diritti esclusivi sulla riproduzione, adattamento e distribuzione della struttura, ma non sui contenuti (primo tipo di tutela). Invece, il diritto sui generis si applica anche senza originalità, purché ci siano stati investimenti significativi nella raccolta, verifica e presentazione dei dati. Esso protegge i contenuti della banca dati, impedendo estrazione e riutilizzo di parti sostanziali. La protezione sui generis dura 15 anni e si applica automaticamente (secondo tipo di tutela, c.d. sui generis).

Se una banca dati soddisfa i requisiti per essere protetta sia dal diritto d'autore che dal diritto sui generis, entrambe le protezioni possono coesistere.

Utilizzo negli Atenei: Le banche dati sono essenziali per la ricerca scientifica e accademica. Gli Atenei devono garantire l'accesso ai database sulla base del rispetto dei diritti dei creatori.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



L'opera multimediale

L'opera multimediale è un'opera che combina diversi media, come testo, audio, immagini e video, spesso interattiva, utilizzata in contesti educativi e didattici.

Protezione: Essendo una combinazione di opere diverse (testi, immagini, video, suoni), ogni componente è protetta in base alla propria natura. Anche l'insieme complessivo può essere protetto se mostra, a sua volta, creatività .

Diritti dell'autore: L'autore o gli autori delle varie componenti multimediali mantengono il diritto su ogni singola parte dell'opera, oltre alla protezione dell'opera nel suo insieme. L'autore che organizza e utilizza i vari contributi in un'opera unitaria acquisisce il consenso (in ragione del tipo di sfruttamento previsto) all'utilizzo dei diversi contributi e ne diventa il titolare.

Utilizzo accademico: Le opere multimediali sono ampiamente utilizzate negli Atenei per supportare la didattica e la ricerca (ad es. presentazioni con testi, immagini, foto e musiche). È necessario il consenso dei detentori dei diritti per l'utilizzo di tali opere.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Il podcast (opera multimediale)

Un podcast è un contenuto audio digitale reso disponibile su Internet, solitamente distribuito in episodi, che gli utenti possono ascoltare in streaming o scaricare. I podcast possono riguardare una vasta gamma di argomenti, tra cui notizie, interviste, storie, istruzione o intrattenimento, e sono spesso organizzati in serie tematiche. Gli episodi sono accessibili attraverso piattaforme specializzate o applicazioni di podcasting, e possono essere ascoltati su richiesta. Il termine deriva dall'unione di "iPod" (il lettore multimediale di Apple) e "broadcast" (trasmissione).

È un'opera multimediale che combina diversi media, come testo, audio, immagini e video, spesso interattiva, utilizzata in contesti educativi e didattici.

Protezione: Essendo una combinazione di opere diverse (testi, immagini, video, suoni), ogni componente è protetta in base alla propria natura. Anche l'insieme complessivo può essere protetto se mostra originalità.

Diritti dell'autore: L'autore o gli autori delle varie componenti multimediali mantengono il diritto su ogni singola parte dell'opera. Per la titolarità dell'opera nel suo insieme vedi slide precedente.

Utilizzo accademico: Le opere multimediali sono ampiamente utilizzate negli Atenei per supportare la didattica e la ricerca. È necessario il consenso dei detentori dei diritti per l'utilizzo di tali opere.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore

Quadro generale

Il ruolo delle eccezioni e limitazioni.

Le eccezioni e limitazioni nel diritto d'autore si riferiscono a quelli spazi di libertà codificati dalla legge che consentono determinate forme di impiego “libero” dell’opera da parte di terzi. Ne sono un esempio la libertà di citazione di opere letterarie altrui, la parodia, la riproduzione di immagini o contenuti protetti nell’ambito dell’attività didattica. Alcune di queste attività sono sempre consentite e non richiedono alcuna forma di compenso per il titolare dei diritti: si parla in questo caso di “eccezioni” (es. la libertà di citazione). Altre attività sono invece permesse, ma prevedono una forma di ristoro per i titolari (es. la reprografia).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Eccezioni tradizionali

La riproduzione dell'opera - copie private e limiti

La facoltà esclusiva di riproduzione, secondo la l.a., copre tutte le finalità, comprese quelle private, ma è difficile estendere la protezione del diritto d'autore alle copie private. Per questo, alcune riproduzioni private sono esentate.

L'art. 68 l.a. consente la copia manuale di singole opere per uso personale, mentre la reprografia (fotocopie) è permessa con limitazioni: fino al 15% di un volume, escluse pubblicità e spartiti musicali. Le biblioteche e i centri di riproduzione devono corrispondere un compenso ai titolari dei diritti, raccolto dalla SIAE.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Copia privata di fonogrammi e videogrammi

Con l'avvento di strumenti per la registrazione privata di audio e video, è emersa la questione della liceità della copia privata. La legge (art. 71-sexies l.a.) consente la riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale e non commerciale, su qualsiasi supporto, incluso il digitale (CD, DVD, cloud). Per bilanciare questa liberalizzazione, è stato introdotto l'equo compenso per i titolari dei diritti. Tuttavia, la legge vieta la prestazione di servizi finalizzata a consentire la copia privata (art. 71-sexies.3 l.a.), e copie che direttamente o indirettamente possano avere finalità commerciali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Copia privata e misure tecniche di protezione

Gli utenti devono rispettare le misure tecnologiche di protezione che i titolari di diritti possono implementare per prevenire la riproduzione non autorizzata. Tuttavia, i titolari devono configurare queste misure in modo da permettere la copia privata, anche analogica, per i legittimi possessori. L'accesso tramite piattaforme di streaming interattivo, come previsto dall'art. 16.1 l.a., esclude la possibilità di realizzare copie private. In parallelo, l'eccezione per copia privata prevede un equo compenso per i titolari di diritti, prelevato da SIAE e applicato ai fabbricanti e importatori di dispositivi e supporti di registrazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Prelievo per copia privata e casi non regolati

L'equo compenso per la copia privata viene determinato in base a criteri che includono il pregiudizio subito dai titolari e l'uso previsto dei dispositivi di registrazione. Esso è applicato a chiunque acquisti tali dispositivi per uso privato, con possibilità di recupero per gli acquirenti professionali. La direttiva 2001/29 ammette la copia privata senza limitazioni tecnologiche, ma restano esclusi i programmi per elaboratore e le banche dati.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Utilizzazioni per finalità di cronaca e informazione – discorsi pubblici

Il diritto d'autore prevede eccezioni per favorire la circolazione delle informazioni. L'art. 65.1 l.a. consente la ripubblicazione di articoli di attualità economica, politica o religiosa, inclusi contenuti radiotelevisivi, purché vengano citate fonte e autore. Tuttavia, i titolari di diritti possono escludere la ripubblicazione dichiarando una riserva. La normativa non copre le rassegne stampa, che costituiscono un servizio economico distinto, e richiedono autorizzazione e remunerazione. Inoltre, l'art. 65.2 l.a. permette l'uso di opere protette in avvenimenti di attualità, se necessario per il diritto di cronaca.

L'art. 66 l.a. permette la riproduzione di discorsi su temi di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico, nonché di estratti di conferenze aperte al pubblico. La riproduzione è lecita se finalizzata all'informazione e accompagnata dall'indicazione della fonte e dei dati relativi all'autore. Inoltre, l'art. 34 d.lgs. 208/2021, che regola i servizi audiovisivi, consente l'uso di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente, estendendo la possibilità di riportare notizie al di là dei confini dell'opera stessa.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Critica e citazioni nel diritto d'autore – Caricatura e parodia

L'art. 70.1 l.a. regola le citazioni per critica o discussione, autorizzando il riassunto o la riproduzione parziale di opere, purché nei limiti giustificati e senza concorrenza con lo sfruttamento economico. Tuttavia, questa disciplina italiana è considerata restrittiva, limitando la citazione alle opere testuali e richiedendo che sia sempre parziale. In ambito europeo, invece, le eccezioni non discriminano tra tipi di opere, permettendo anche citazioni integrali per esigenze espressive. La giurisprudenza europea ha chiarito che tali eccezioni devono garantire un giusto equilibrio tra diritti d'autore e libertà di espressione.

Con la riforma del 2019 (art. 102-nonies.2 l.a.), la legge ha introdotto una nuova libertà di citazione, estendendola a caricature, parodie e pastiche. Queste forme creative non perseguono finalità di critica, ma di espressione artistica. La citazione, in questi casi, non è limitata né a brani né a specifici scopi critici, rappresentando un'importante eccezione alla rigidità della normativa italiana tradizionale. Inoltre, la legge impone che la citazione sia accompagnata dall'indicazione dell'autore e della fonte, salvo impossibilità, come chiarito dalle normative europee, che favoriscono l'interpretazione più ampia di tali eccezioni.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Eccezioni per la didattica

Utilizzazioni per finalità di insegnamento

L'art. 70.1 l.a. permette il riassunto, la citazione o la riproduzione parziale di opere per fini d'insegnamento, a condizione che si perseguano scopi illustrativi e non commerciali. Questa eccezione si basa sull'art. 5.1.a della dir. 2001/29, limitando l'uso delle opere a quanto necessario per la lezione. Il carattere commerciale o meno dipende dall'attività svolta e non dalla natura dell'ente, pubblico o privato, che organizza l'insegnamento. Quindi, è fondamentale che l'utilizzazione avvenga per fini non lucrativi, a prescindere dai mezzi di finanziamento dell'ente.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Utilizzazioni per finalità di insegnamento

Insegnamento digitale e transfrontaliero – Limiti e compenso per l'uso educativo

Con la dir. 2019/790, l'eccezione per l'insegnamento è stata estesa anche alle tecnologie digitali e all'insegnamento a distanza. Le riproduzioni e comunicazioni al pubblico non richiedono il consenso dei titolari se effettuate sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, anche online, purché con misure tecniche che limitino l'accesso a docenti e studenti. Questa eccezione si applica a livello transfrontaliero: l'uso è considerato avvenuto nel paese dove ha sede l'istituto, anche se gli studenti si collegano dall'estero, facilitando così l'erogazione dei servizi educativi a livello europeo.

L'utilizzazione per insegnamento non copre materiali destinati al mercato educativo, spartiti e partiture musicali, se tali opere possono essere facilmente acquisite su licenza (art. 70-bis.3 l.a.). Tuttavia, l'uso è consentito quando è necessario per l'istruzione, con la possibilità di riprodurre l'intera opera, se richiesto dalle circostanze educative. Infine, la riproduzione di brani all'interno di antologie scolastiche è libera ma soggetta al pagamento di un equo compenso ai titolari di diritti, assicurando una compensazione economica per l'uso scolastico.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Eccezioni per la ricerca

Utilizzazioni per finalità scientifiche

L'art. 70.1 l.a. estende la disciplina delle citazioni e riproduzioni anche a scopi scientifici, permettendo l'uso di brani di opere per finalità illustrative e non commerciali. Tuttavia, queste eccezioni non includono le disposizioni dell'art. 70-bis l.a., riservate all'insegnamento transfrontaliero online. L'eccezione scientifica si limita quindi a contesti in cui la riproduzione di parti di opere è funzionale alla ricerca, ma senza autorizzare il trasferimento completo o l'uso massiccio di dati o contenuti protetti, regolati in modo diverso dal diritto d'autore.

Text and Data Mining (TDM)

Il Text and Data Mining (TDM) permette l'analisi automatizzata di dati per estrarre conoscenza da testi, immagini, o suoni. La dir. 2019/790 ha regolato il TDM, liberalizzandolo per organismi di ricerca e istituti culturali che perseguono scopi scientifici non lucrativi. La disciplina di dettaglio è indicata negli artt. 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d'autore.

Eccezioni e limitazioni culturali

Conservazione e prestito del patrimonio culturale

Il diritto d'autore attuale offre alle istituzioni culturali, come biblioteche, musei e archivi, strumenti per conservare e valorizzare il patrimonio artistico. L'art. 68.2-bis l.a. permette a queste istituzioni di riprodurre opere per fini di conservazione, su qualsiasi formato e supporto. Inoltre, le biblioteche possono prestare liberamente copie a stampa di opere, esclusi spartiti e audiovisivi, garantendo un compenso forfetario ai titolari di diritti, prelevato dal bilancio statale. La direttiva europea potrebbe estendere tale diritto anche al prestito online di opere digitali, come gli ebook, sebbene non siano equiparati ai libri a tutti gli effetti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Digitalizzazione e opere orfane

Le biblioteche e i musei possono digitalizzare opere per metterle a disposizione del pubblico su terminali nei loro locali per studio o ricerca, evitando però una digitalizzazione indiscriminata. La legge consente anche la digitalizzazione e diffusione di opere orfane, cioè quelle i cui titolari non sono identificabili o reperibili dopo una ricerca diligente. Se il titolare riappare, può scegliere di recuperare l'esclusività del diritto o mantenere lo status di opera orfana, ricevendo un equo compenso. Questo sistema garantisce che le opere non siano bloccate dai divieti posti dalle norme, favorendo la loro fruizione pubblica.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Opere fuori commercio e gestione collettiva

Le opere ancora protette, ma non più disponibili sul mercato, possono essere diffuse grazie a una licenza non esclusiva concessa dalle società di gestione collettiva agli istituti culturali. La direttiva 2019/790 ha introdotto questa possibilità, che permette la diffusione delle opere fuori commercio attraverso una verifica diligente della loro irreperibilità sui canali commerciali. I titolari di diritti mantengono la facoltà di opt-out, recuperando l'esclusività dell'utilizzo dell'opera se lo desiderano. Questo sistema bilancia la tutela del patrimonio culturale con i diritti dei titolari.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

